



Città di Monte San Giovanni Campano

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

Piazza G. Marconi – c.a.p. 03025 - Tel: 0775 / 28991 – Fax: 0775 / 289175 – Cod. Fisc. 80002470609 – Part. IVA 00281730606

Servizio “AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE”

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Tra

(Nome Concessionario) con Sede Legale in _____, Via _____
n. _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____, in persona del
Legale rappresentante _____ (di seguito “Concessionario”)

e

Comune di Monte San Giovanni Campano con sede legale in Monte San Giovanni Campano,
Piazza G. Marconi, codice fiscale 80002470609 in questo atto rappresentato da
_____ in qualità di _____ domiciliato per la carica ed ai fini del
presente atto in Piazza G. Marconi – Monte San Giovanni Campano (FR), (di seguito il “Comune”)
di seguito definite congiuntamente le “Parti”;

PREMESSO CHE

- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente e Protezione Civile

Via S.Ten. Coratti Ercole-S.P. 64 - 03025 Monte San Giovanni Campano - tel. 0775 / 289908-289947-289986- fax 0775 / 289343

Indirizzo e-mail : ambientemsgc@virgilio.it – indirizzo PEC : protocollo.msgc@pec.ancitel.it

- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'art. 57 introduce significative modifiche al quadro normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale;
- con propria Delibera di G.C. n. 4 del 23.02.2023 recante "Realizzazione sul territorio comunale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici", il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha deliberato:
 - 1) di dare avvio alla realizzazione sul territorio comunale di una rete di infrastrutture di ricarica (cd. IdR) per veicoli elettrici;
 - 2) di individuare a tal fine le zone elencate nell'allegato 1) al presente atto, all'interno delle quali dovrà successivamente procedersi, in accordo con gli operatori economici interessati e con il distributore di energia elettrica, alla perimetrazione puntuale delle "aree di ricarica" composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
 - 3) di prevedere sin d'ora l'esenzione dal pagamento del canone unico per le aree pubbliche oggetto di concessione per l'installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici, nei casi in cui detti punti di ricarica erogano energia proveniente da fonti rinnovabili, oggetto di apposita certificazione;
- Il Concessionario ha espresso l'interesse a realizzare un intervento di ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso sul territorio comunale attraverso l'installazione di n. _____ IdR di cui n. _____ di tipologia fast-charge;
- Il Concessionario si avvale attualmente di un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito "IdR") composto da 1 o più modelli (*identificazione modelli*);
- tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile intraprendere le necessarie azioni affinché l'utente possa ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica all'interno del territorio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

ART. 3 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) individuare, concordandole con il competente ufficio comunale e congiuntamente al distributore locale di energia elettrica, le zone dedicate alle installazioni delle IdR

- per veicoli elettrici all'interno del territorio comunale. Le suddette zone di ricarica dovranno essere individuate puntualmente all'interno delle aree di cui all'allegato 1 alla Delibera di G.C. n. 4 del 23.02.2023;
- b) progettare puntualmente le "zone di ricarica", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio e sottoporre gli elaborati al competente ufficio del Comune;
 - c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla installazione delle IdR;
 - d) provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà del *concessionario*;
 - e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
 - f) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e degli eventuali lavori di ripristino necessari per l'installazione dell'IdR;
 - g) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
 - h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento con i competenti uffici comunali;
 - i) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma di cui si avvale;
 - j) mantenere le IdR, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della presente Convenzione, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
 - k) mantenere in efficienza la segnaletica specifica relativa agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
 - l) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
 - m) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza della Convenzione;
 - n) Costituire una polizza fideiussoria pari ad € 500,00 (*euro cinquecento/00*) per singola IdR installata, con validità pari a due anni dalla messa in servizio della IdR, a garanzia della buona e perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori ed eventuali danneggiamenti della pavimentazione ed a copertura di qualsiasi danno a cose e infrastrutture comunali;
 - o) rendere accessibili le IdR 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e a non prevedere alcun sistema di blocco fisico.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) individuare puntualmente, congiuntamente al Concessionario e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, gli spazi idonei all'interno delle aree di cui all'allegato 1 alla Delibera di G.C. n. 4 del 23.02.2023, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte del Concessionario, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi; saranno demandati a contatti diretti tra l'ufficio tecnico competente e gli uffici tecnici del Concessionario le operazioni necessarie all'individuazione puntuale delle aree di ricarica oggetto della presente Convenzione, con redazione finale di un elaborato grafico esaustivo che verrà condiviso a mezzo PEC;
- b) in ottemperanza all'art. 57 comma 9 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, prevedere la riduzione o l'esenzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità del Concessionario medesimo con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente

- convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- d) Autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni infrastruttura installata, per tutta la durata della presente Convenzione;
 - e) Consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni infrastruttura installata limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo;
 - f) fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica;
 - g) consentire al Concessionario di sostituire in qualsiasi momento, se necessario, le IdR esistenti con altri modelli;
 - h) rendere accessibili gli spazi di parcheggio riservati (stalli) alle IdR 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e a non prevedere alcun limite alla loro fruizione.

ART. 5 - DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di sottoscrizione. Al termine della convenzione il Concessionario si impegna a rimuovere le colonnine e ripristinare lo stato dei luoghi.

ART. 6 - COSTI

Ciascuna delle Parti si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione della presente Convenzione.

ART. 7 - NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con altri operatori o altri Enti Pubblici.

ART. 8 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune riconosce e prende atto che il Concessionario è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dal Concessionario.

ART. 9 - RISERVATEZZA

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Riguardo ogni aspetto citato nel presente articolo, si intendono esplicitamente esclusi da ogni vincolo di riservatezza tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione od accesso agli atti pubblici del Comune di Monte San Giovanni Campano, secondo la vigente normativa e, tempo per tempo, delle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire a tale specifica disciplina e agli obblighi di trasparenza degli enti pubblici.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice Privacy) e del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di*

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - GDPR, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione.

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE - MODIFICHE - CESSIONE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune ovvero, il Tribunale di Frosinone, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna delle Parti. Il Comune acconsente sin d'ora a che la presente Convenzione sia oggetto di cessione da parte del Concessionario in favore di società dalla medesima controllata, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso Concessionario.

ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

In caso di accertato grave inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, il Comune potrà dichiarare decaduta la concessione e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in favore del Comune.

Costituiscono grave inadempimento:

- la perdita da parte del concessionario dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all'avviso pubblico;
- l'utilizzo dell'area data in concessione in difformità rispetto all'uso convenuto;
- la cessione a terzi della concessione, salvo quanto previsto al precedente articolo 11;
- la subconcessione, totale o parziale, dell'area;
- l'effettuazione di modifiche all'area senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- il mancato reintegro del deposito cauzionale in caso di decurtazione dello stesso;
- il mancato avvio dell'attività dei punti di ricarica entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente convenzione, salvo impedimenti non imputabili al concessionario.

ART. 13 - RECESSO

Il Concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione dando preavviso al Comune, con lettera raccomandata A/R o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 14 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 15 - REGISTRAZIONE E BOLLO

La presente Convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro*) e le spese di registrazione saranno a carico della parte interessata. Il presente atto è assoggettato ad imposta di registro ai sensi della "Tariffa parte 1 articolo 5" allegata al Testo Unico.

ART. 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Comune: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
- Per il Concessionario:

Il Concessionario

Il Comune di
Monte S. Giovanni Campano